Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° — **ROMA - Sabato, 19 aprile 1930 - ANNO VIII** — **Numero 93**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca, nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto del Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della " Gazzetta Ufficiale „ debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Roma la II Esposizione degli artisti latino-americani residenti in Italia.

Con decreto 2 aprile 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti l'8 detto, al registro n. 4 Finanze, foglio n. 20, l'Istituto « Cristoforo Colombo » è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la II Esposizione degli artisti latino-americani residenti in Italia, che avrà luogo a Roma nel mese di aprile 1930-VIII.

(2118)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 668.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. 310.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Trento ai sensi degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Cognola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 settembre 1926, n. 1798, col quale il comune di Cognola è stato aggregato al comune di Trento e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Trento alla diretta amministrazione del comune autonomo di Trento, a decorrere dal 1° gennaio 1929;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditori agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Trento dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Cognola sostenne l'effettiva spesa di L. 90.435,55;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale sostenne l'effettiva spesa di L. 7300 per la gestione di una scuola non classificata in detto Comune;

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1925, n. 2534, 1° luglio 1926, n. 1473, e 23 settembre 1926, n. 1876, coi quali, in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Cognola, ora aggregato al comune di Trento, i corrispondenti contributi di L. 4898, L. 8800 e L. 4400;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Trento, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole del comune aggregato di Cognola, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 79.637,55 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 53. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Trento in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Cognola.

POSTI DI RUOLO N. 9.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 dall'Amministrazione scolastica regionale:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo	L.	84.887,85
2. Retribuzioni per supplenze	»	285,32
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio	»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni	»	5.231,99
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura	»	30,39
Spese sostenute direttamente dal Ministero:		
1. Per una scuola non classificata	»	7.300 —
Totale	L.	97.735,55

A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:			
Per l'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763	» 4.898 —		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 8.800 —		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 4.400 —	»	18.098 —
Contributo a carico dello Stato dal 1° gennaio 1929		L.	79.637,55

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale*: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 669.

REGIO DECRETO 13 marzo 1930, n. 346.

Modifiche della denominazione e dello statuto dell'Associazione nazionale fascista tra funzionari di banca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 10 marzo 1927, n. 381, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Associazione nazionale sindacale fascista tra funzionari di banca, aderente alla Confederazione generale bancaria fascista, ed è stato approvato il relativo statuto;

Vista la domanda in data 23 novembre 1929, con la quale la Confederazione generale bancaria fascista ha chiesto che siano approvate le modifiche della denominazione e dello statuto della predetta Associazione;

Visti gli articoli 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e 36 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modifiche proposte dalla Confederazione generale bancaria fascista circa la denominazione e lo statuto dell'Associazione nazionale fascista tra funzionari di banca, riconosciuta giuridicamente col R. decreto 10 marzo 1927, n. 381.

La suddetta Associazione assume, pertanto, la denominazione di « Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende bancarie » ed il testo dello statuto della detta Associazione approvato con il citato Nostro decreto 10 marzo 1927, n. 381, è sostituito da quello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 76. — MANCINI.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista dei dirigenti aziende bancarie.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituita l'« Associazione nazionale fascista dei dirigenti aziende bancarie » con sede in Roma.

Essa svolge la sua attività, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti d'attuazione, in tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

L'Associazione aderisce alla Confederazione generale bancaria fascista dalla quale dipende a termini di legge, e della quale osserva lo statuto e le disposizioni.

Art. 3.

L'Associazione, escluso ogni scopo di lucro, si propone la tutela degli interessi e la valorizzazione della funzione dei dirigenti di aziende bancarie, lo studio e la soluzione di loro problemi assistenziali, il perfezionamento delle cognizioni tecniche e culturali degli associati.

L'Associazione rappresenta la categoria per la quale è costituita, nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre organizzazioni sindacali e innanzi alla Magistratura del lavoro, esperisce azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro, cura l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa degli associati nonchè l'educazione nazionale, e adempie infine a tutti gli altri còmpiti che le derivino dalla Carta del Lavoro, o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o delle Associazioni di grado superiore.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Possono appartenere all'Associazione e, nella loro qualità di soci, partecipare all'attività della Associazione stessa a norma del presente statuto, i dirigenti di aziende bancarie, i quali siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale e sindacale; non appartengano ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi; non siano stati espulsi da altre Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute; e posseggano tutti gli altri requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore.

E' dirigente di azienda bancaria chi è particolarmente preposto al funzionamento dell'intera azienda o di notevole parte di essa, con effettivi poteri discrezionali e di iniziativa e con funzioni responsabili di rappresentanza.

Si considera che abbiano i requisiti per la qualifica di dirigente:

il o i direttori della banca;

il o i vice direttori o condirettori in quanto abbiano facoltà di piena sostituzione del direttore;

i dirigenti titolari delle dipendenze principali e cioè che rappresentino una notevole parte della azienda;

i capi servizi tecnici speciali istituiti presso la Direzione della banca.

Art. 5.

Le iscrizioni a socio avvengono su domanda presentata dai singoli interessati alla Associazione nazionale.

La domanda di ammissione a socio deve contenere la dichiarazione di accettare le norme e gli obblighi derivanti dal presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge, e di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione della Azienda da cui gli istanti dipendono, che attesti la loro qualità di dirigenti, a norma dell'art. 4 del presente statuto.

Sulla domanda decide il Consiglio direttivo dell'Associazione, nel termine massimo di tre mesi, e con l'obbligo di motivare l'eventuale reiezione della domanda.

Contro la negata iscrizione è consentito il ricorso alla Confederazione generale bancaria fascista e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un biennio, che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta. L'impegno si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio se il socio non presenta le dimissioni entro il trimestre anteriore alla scadenza del biennio stesso.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, che devono essere inviate con lettera raccomandata al Consiglio dell'Associazione; esse, però, non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione deliberata dal Consiglio direttivo, per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per perdita delle qualità di dirigente di aziende bancarie, o di alcuno degli altri requisiti in base ai quali avvenne l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio è tenuto a dare notizia al Consiglio direttivo dell'Associazione di ogni variazione delle sue qualifiche o funzioni, entro i due mesi da tale variazione.

I soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente inscritti e al corrente con il versamento dei contributi obbligatori e facoltativi.

TITOLO III.

Organi dell'Associazione.

Art. 9.

Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il presidente.

Art. 10.

L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione i quali possono farsi rappresentare da altro socio munendolo di lettera che gli conferisca piena facoltà di rappresentanza. Nessuno può rappresentare più di 10 soci. Nell'assemblea ogni socio — presente o rappresentato — ha diritto ad un voto.

Il presidente dell'Associazione, ovvero chi lo sostituisce ai termini dell'art. 20, presiede l'assemblea. Il presidente dell'Associazione non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

La Confederazione generale bancaria fascista ha diritto di farsi rappresentare nell'assemblea da un suo delegato.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del presidente dell'Associazione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparе all'assemblea.

Gli avvisi dovranno essere inviati almeno 8 giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, nei casi di urgenza, almeno 4 giorni prima; e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, e quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Art. 11.

L'assemblea:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione;

b) procede, ogni due anni, alla nomina del presidente e dei membri del Consiglio direttivo, del tesoriere-economo e di tre revisori dei conti;

c) delibera su eventuali proposte di modificazioni allo statuto sociale;

d) delibera sui bilanci preventivi, sulla resa dei conti e sulla relazione presentata dal Consiglio ed esamina la relazione dei revisori dei conti. In sede di deliberazione del bilancio preventivo, l'assemblea delibererà i contributi suppletivi dovuti dai soci, nei limiti stabiliti dalla Confederazione generale bancaria fascista;

e) delibera in merito a qualsiasi altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

Art. 12.

Le deliberazioni dell'assemblea saranno prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei voti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione. Però le deliberazioni concernenti persona debbono sempre prendersi per scrutinio segreto.

Perchè le decisioni dell'assemblea siano valide non è necessaria la riunione effettiva e materiale dei soci, ma l'assemblea potrà essere indetta anche a mezzo di referendum.

In caso di referendum non è ammessa la delega di voto di cui all'art. 10.

L'assemblea sarà chiamata a decidere a mezzo di referendum, con avviso diramato ai soci almeno 20 giorni prima della chiusura del referendum.

Art. 13.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci dell'Associazione aventi diritto di parteciparvi.

Trascorsa un'ora da quella stabilita nell'avviso, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

In caso di referendum le deliberazioni sono valide quando i partecipanti al referendum siano almeno la metà degli inscritti aventi l'esercizio dei diritti sociali.

Il risultato delle votazioni è constatato da apposito verbale firmato dal presidente e dagli scrutatori. Gli scrutatori sono eletti:

dai presenti in caso di convocazione;
dal Consiglio in caso di referendum.

Art. 14.

L'assemblea deve essere indetta in sede ordinaria, per convocazione o per referendum, una volta all'anno entro il mese di marzo.

L'assemblea deve essere indetta in sede straordinaria per convocazione, o per referendum, tutte le volte che il Consiglio lo ritenga necessario e quando un terzo dei soci, o i revisori dei conti, ne facciano domanda indicando l'oggetto dell'ordine del giorno.

Art. 15.

Il Consiglio direttivo dell'Associazione è composto dal presidente e da 14 membri nominati dall'assemblea ogni biennio.

I consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Se per una ragione qualsiasi si renda vacante il posto di un membro del Consiglio, i consiglieri uniti ai revisori dei conti potranno, con deliberazione presa a maggioranza assoluta, provvedere alla sostituzione, eleggendo altro socio a membro del Consiglio. I consiglieri così eletti restano in carica fino alla prima assemblea generale.

La norma di cui al precedente comma si applica per non più di 4 membri del Consiglio.

S'intenderà decaduto dall'ufficio il consigliere il quale non intervenga — senza giustificazione — a tre riunioni consecutive del Consiglio, o non risponda per due volte consecutive ad un referendum.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 16.

Il Consiglio direttivo si riunisce — per convocazione del presidente ed in caso di suo impedimento del consigliere che ne fa le veci — ordinariamente ogni tre mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei consiglieri.

La convocazione è fatta normalmente mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza potrà farsi la convocazione a termine abbreviato o anche telegraficamente.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno cinque dei membri in carica oltre il presidente: le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Art. 17.

Il Consiglio, oltre che curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea:

a) delibera il bilancio preventivo da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea;

b) provvede in materia disciplinare, a norma delle successive disposizioni;

c) delibera sulla ammissione dei soci;

d) designa o nomina i rappresentanti della Associazione in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

e) delibera sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

f) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione cui l'Associazione aderisce.

Art. 18.

Il Consiglio potrà delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri due membri nominati nel proprio seno. Le deliberazioni di questi sono valide solo quando siano state prese all'unanimità e dovranno sempre essere comunicate al Consiglio nella sua prossima riunione.

Art. 19.

Il presidente dell'Associazione è nominato ogni due anni dall'assemblea dei soci. Il presidente della Confederazione generale bancaria fascista provvederà alle pratiche relative all'approvazione di tale nomina a sensi di legge.

Art. 20.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal consigliere più anziano, o dal consigliere appositamente a ciò delegato dal Consiglio, dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni. Egli provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale, e adempie a tutte le altre funzioni che gli sono affidate dal presente statuto, o delegate dai competenti organi sociali.

Convoca il Consiglio direttivo e lo presiede.

Art. 21.

Non possono essere nominati od eletti alle cariche sociali che gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni, in casi eccezionali, potrà tuttavia consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti commi.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 22.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti e donazioni, o comunque, vengano in proprietà dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) deve essere, a norma dell'art. 18 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, investito in titoli del Debito pubblico vincolati.

L'inventario del patrimonio sociale deve essere sempre tenuto debitamente aggiornato e presentato, a cura del presidente dell'Associazione, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Consiglio.

Art. 23.

Costituiscono entrate dell'Associazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti all'Associazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito dalla Confederazione generale bancaria fascista con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 24.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per la educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, e dell'Opera nazionale Balilla;

c) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Almeno l'80 per cento delle entrate dell'Associazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 25.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dall'assemblea dei soci un tesoriere-economo il quale curerà che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni delle assemblee ed alle norme contenute nello statuto o negli eventuali regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione generale bancaria fascista. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema di bilancio preventivo e compila il conto consuntivo. L'assemblea potrà stabilire che il tesoriere-economo sia tenuto a versare cauzione.

Art. 26.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 27.

Il bilancio preventivo dell'Associazione dovrà essere deliberato dal Consiglio dell'Associazione stessa e sottoposto all'assemblea entro il mese di marzo di ciascun anno. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione cui l'Associazione aderisce.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione generale bancaria fascista con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

I dirigenti dell'Associazione che ordinino o contraggano l'impegno di spese non autorizzate col bilancio preventivo o

con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio e in solido.

Art. 28.

I revisori dei conti sono nominati ogni biennio dall'assemblea, tra i soci dell'Associazione. Essi hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Essi debbono esaminare i conti dell'Associazione, verificando la regolarità delle scritture, la loro rispondenza con le pezze d'appoggio, la tenuta dei libri, e presentare all'assemblea dei soci una relazione nella quale dovranno esporre i risultati del loro esame con i documenti e le osservazioni che reputeranno del caso, limitatamente a quanto riguarda l'ordinamento ed il funzionamento della contabilità.

I revisori dovranno anche, durante la gestione, eseguire almeno due verifiche straordinarie.

Le relazioni dei revisori debbono essere comunicate alla Confederazione.

TITOLO V.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 29.

Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buon cittadino italiano, che non osservino le clausole dei contratti di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni, deliberazioni dell'Associazione e degli organismi di grado superiore cui l'Associazione stessa aderisce.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al presidente della Confederazione generale bancaria fascista.

Art. 30.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione; oppure trasgredisca agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti dell'Associazione, o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono essere contestati al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà con deliberazione motivata da notificare all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione generale bancaria fascista.

Art. 31.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione sindacale o che dimostri difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nella Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso al presidente della Confederazione generale bancaria fascista ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 32.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio dell'Associazione, o da un terzo dei soci dell'Associazione stessa. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Presidenza della Confederazione generale bancaria fascista perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dell'Associazione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci dell'Associazione aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno essere direttamente deliberate dalla Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 33.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 34.

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto della Confederazione generale bancaria fascista e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Norme transitorie.

Art. 35.

Per la prima attuazione del presente statuto, il presidente dell'Associazione, con le funzioni e per la durata dallo statuto stesso previste, sarà nominato dal presidente della Confederazione generale bancaria fascista, che ne chiederà l'approvazione a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:

BOTTAI.

Numero di pubblicazione **670.**

REGIO DECRETO 31 marzo 1930, n. **357.**

Aggiunta alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 15 marzo 1923, n. 692, relativa alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;

Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione della legge suddetta approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955;

Vista la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è aggiunta la seguente voce:

« 37. Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarità del caso a giudizio dell'Ispettorato corporativo manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 86. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **671.**

REGIO DECRETO 20 marzo 1930, n. **364.**

Soppressione dell'indennità di alloggio a favore dei personali civili e militari dello Stato, nei casi di licenza straordinaria e di aspettativa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di regolare uniformemente il trattamento di tutti i personali civili e militari dello Stato, compresi i salariati, per quanto riguarda l'indennità di alloggio nei casi di licenza straordinaria e di aspettativa;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità di alloggio stabilita dalle norme vigenti a favore dei personali civili e militari dello Stato, compresi i salariati, non è dovuta durante il tempo trascorso in licenza straordinaria ovvero in aspettativa, anche se motivate da infermità dipendente da causa di servizio.

Art. 2.

Qualora il personale in licenza straordinaria o in aspettativa fruisca di alloggio in natura, la competente Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, privare dell'alloggio il personale stesso dall'inizio della licenza straordinaria o dell'aspettativa.

Ove, per altro, avuto riguardo alla durata della licenza o dell'aspettativa o ad altri speciali motivi, non ritenga di provvedere nel senso previsto dal comma precedente, disporrà che sia detratta, dai rispettivi assegni o paghe, una somma corrispondente all'indennità che al detto personale sarebbe stata assegnata in mancanza dell'alloggio in natura.

Art. 3.

Le disposizioni contrarie o contrastanti con quelle del presente decreto sono abrogate.

Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 95. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **672.**

REGIO DECRETO 26 febbraio 1930, n. **365.**

Proroga del termine per le dichiarazioni di elezione o di conservazione di cittadinanza nelle Nuove provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322; 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2067, che reca norme per l'applicazione alle nuove Provincie della legge sulla cittadinanza;

Visto il R. decreto 4 aprile 1929, n. 616, che concede un nuovo termine per le dichiarazioni di elezione o di conservazione di cittadinanza previste dal capoverso dell'art. 2 dell'anzidetto R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2067;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la opportunità di concedere un ulteriore termine per le dichiarazioni di cui sopra;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno e per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso un nuovo termine fino al 31 dicembre 1930 per le dichiarazioni di elezione o di conservazione di cittadinanza previste dal capoverso dell'art. 2 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2067.
Le dichiarazioni che sieno state fatte anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto sono valide.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GRANDI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 96. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **673.**

REGIO DECRETO-LEGGE 31 marzo 1930, **n. 366.**
Modifiche alle norme sulla concessione della decorazione della Stella al Merito del Lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 78 dello Statuto del Regno;
Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365; 25 gennaio 1925, n. 120; 3 gennaio 1926, n. 20; 17 marzo 1927, n. 548, e 18 marzo 1929, n. 461, concernenti la decorazione della Stella al Merito del Lavoro;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le disposizioni contenute nei suddetti decreti;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione incaricata dell'esame delle proposte per la concessione della decorazione della Stella al Merito del Lavoro ai lavoratori manuali ritenuti più meritevoli, è composta:
di un rappresentante della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro, presidente;
di un membro designato dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
del direttore generale delle corporazioni;
del direttore generale della produzione industriale e degli scambi;
del direttore generale dell'agricoltura.

Art. 2.

Le proposte di conferimento della decorazione della Stella al Merito del lavoro, corredate dalla relazione della Commissione di cui all'articolo precedente, sono rassegnate al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, cui spetterà promuovere i decreti Reali di concessione di detta decorazione.
Tutte le altre attribuzioni spettanti al Ministro per l'economia nazionale, a termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, e successive modificazioni, sono demandate al Ministro per le corporazioni.

Art. 3.

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 97. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **674.**

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, **n. 363.**
Approvazione dello statuto organico del « Pio Istituto Grisoni », in Capodistria.

N. 363. R. decreto 17 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico del « Pio Istituto Grisoni », in Capodistria.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1930 - *Anno VIII*

REGIO DECRETO 13 marzo 1930.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei bancari di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2725, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari;
Visto l'art. 12, lettera *d)*, dello statuto-tipo dei Sindacati interprovinciali fascisti dei bancari, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 76;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Guido Da Tos a segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei bancari di Venezia, da essa dipendente;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del sig. Guido Da Tos a segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei bancari di Venezia.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1930 - Anno VIII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 209. — BETTAZZI.

(2104)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1930.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Agrigento ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Agrigento chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Agrigento la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 375.

(2103)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1930.
Revoca del decreto Ministeriale 31 luglio 1928, concernente la istituzione del campo di fortuna di Castelvetrano in provincia di Trapani.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1928, n. 192, riguardante la istituzione di un campo di fortuna a Castelvetrano in provincia di Trapani;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocato il decreto Ministeriale 31 luglio 1928-VI col quale veniva istituito il campo di fortuna di Castelvetrano in provincia di Trapani.

Roma, addì 12 aprile 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(2108)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1930.
Istituzione del campo di fortuna di Apricena, in provincia di Foggia.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Apricena, in provincia di Foggia, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Spostamento della strada vicinale San Giovanni oltre i confini del campo — Spianamento e agguagliamento del terreno in modo da renderlo uniforme e pianeggiante — Lavori di drenaggio per lo smaltimento delle acque piovane — Aratura, erpicatura e rullatura leggera del terreno — Impianto del prato stabile asciutto — Costruzione dei segnali d'atterraggio e del nominativo del campo — Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi quindici a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Art. 4.

Il decreto Ministeriale 12 giugno 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1928, col quale veniva istituito il campo di fortuna di San Severo, in provincia di Foggia, è revocato.

Roma, addì 12 aprile 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(2109)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1930.
Istituzione del campo di fortuna di Belluno.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Belluno la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Estirpamento di piante arboree d'alto fusto e di piante di viti esistenti nella zona prescelta — Costruzione di opere difensive sul greto del fiume Piave, in corrispondenza dei confini est e sud del campo onde ripararlo dall'azione corrosiva delle acque — Spianamento della zona d'atterraggio — Costruzione dei segnali a terra e del nominativo del campo — Demolizione della casa esistente sul mappale 828-*b* — Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento — Aratura, concimazione, erpicatura e semina per l'impianto del prato stabile asciutto.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi otto a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 12 aprile 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(2110)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1930.
Norme concernenti il denaturante per l'alcool da impiegare in esenzione da imposta per la fabbricazione delle carte sensibili per fotografia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi sugli spiriti approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visto gli articoli 118 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 21 novembre 1909, n. 762;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1929-VII, n. 5140, col quale fu concesso all'industria della fabbricazione delle pellicole fotografiche e cinematografiche di poter impiegare alcool in esenzione dall'imposta, denaturato con acido fenico puro;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Articolo unico.

La concessione, di cui al menzionato decreto Ministeriale 14 agosto 1929-VII, n. 6140, è estesa all'alcool che venga adoperato nella preparazione delle emulsioni occorrenti per la fabbricazione di carte sensibili, per fotografia, sotto l'osservanza delle norme sancite dal decreto medesimo.

Roma, addì 10 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(2119)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. Z-27.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Zusich (Xusich) « Fich » Giorgio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Zusich (Xusich) Fich Giorgio fu Antonio e della fu Caterina Bercich, nato a Montreo di Montona il 24 marzo 1863, residente a Montreo, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zusich (Xusich) in « Chiusi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al figlio Stefano della fu Marina Smolizza, nato a Montreo il 10 febbraio 1899, alla nuora Giovanna Legovich di Marco e di Antonia Malissa nata a Montreo il 21 gennaio 1900, ed ai nipoti, nati a Montreo; Maria, il 26 giugno 1912; Natalia, il 26 dicembre 1922; Antonio, l'8 febbraio 1925; Anna, il 4 marzo 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 17 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(738)

N. 11419/120/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig. Iakomin Argia di Antonia Riosa, nata a Trieste il 17 settembre 1909 e residente a Trieste, via P. Castaldi, 11/II, è restituito nella forma italiana di «Giacomini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1491)

N. 11419/143/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iakomin Ermanno di Geltrude, nato a Trieste il 6 agosto 1879 e residente a Trieste, via Sorgente n. 9/I, è restituito nella forma italiana di « Giacomini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1492)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica di Nivolelli in provincia di Trapani.

Con decreto 12 aprile 1930-VIII, n. 10736, del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica di Nivolelli, il cui comprensorio ricade nei comuni di Mazara del Vallo e Castelvetrano, provincia di Trapani, secondo il testo deliberato dall'assemblea degli interessati il 14 luglio 1929, salvo alcune varianti indicate nel decreto di approvazione.

(2113)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Proroga dei poteri conferiti al commissario liquidatore della « Federazione nazionale fra istituti cooperativi di credito ».

Con decreto Ministeriale del 1° febbraio 1930-VIII è stato prorogato al 31 luglio 1930 il termine assegnato, col decreto Ministeriale 10 agosto 1929, al commissario liquidatore del patrimonio della « Federazione nazionale fra istituti cooperativi di credito » on. senatore nob. dott. Concino Concini.

(2111)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 87.

Media dei cambi e delle rendite
del 17 aprile 1930 - Anno VIII

Francia	74.76	Belgrado	33.725
Svizzera	369.79	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.745	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.67	Norvegia	5.105
Spagna	238.62	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.666	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.553	Polonia (Sloty)	213.50
Vienna (Schillinge)	2.68)	Danimarca	5.105
Praga	56.54	Rendita 3.50 %	67.875
Romania	11.32	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Oro	16.78	Rendita 3 % lordo	41.15
Peso Argentino Carta	7.41	Consolidato 5 %	81.10
New York	19.071	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	19.06	I serie	75.775
Oro	367.98	II serie	76.50

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.